

STATUTO

APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 20/12/2008

Capo I - Natura e finalità

Art 1. Scopi

- 1. L'Associazione italiana cultura sport (d'ora in avanti AICS o Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro che opera in conformità con il decreto legislativo 460/97. (ex art.2)
- 2. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo. (ex art.1)
- 3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al nuovo Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo. (ex art.1)
- 4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita. (ex art.1)
- 5. E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli.
- 6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.
- 7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. (ex art.2)
- 8. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia. (ex art.1)
- 9. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II. (ex art.2).
- 10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione. (ex art.1)

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Barberini 68. (ex art.1)

Art.3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. (ex art.1)

Art.4 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS, regolarmente registrato, e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione

2. Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali o dai soci collettivi affiliati, se da esse regolarmente autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 85.

Art.5 Riconoscimenti

1. L'AICS, avendo quale fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico

- sportive con finalità competitive, ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva. (ex art.1)
- 2. Svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. (ex art.1)
- 3. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni, è sottoposta al controllo del CONI a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del CONI stesso.
- 4.L'AICS, in quanto opera in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazione di promozione sociale, ed è iscritta al n° 38 del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. (ex art.1)
- 5. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (GU 20 giugno 2001, n. 141) l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111, commi 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986 n. 917) per le Associazioni di Promozione Sociale comprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno. (ex art.4)
- 6. E' riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato. (ex art.1)
- 7. E' riconosciuta dal Ministero della Solidarietà sociale per l'attività a favore dei migranti.
- 8. E' iscritta nell'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile

Art.6 Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni.

- 1.L'AICS è membro effettivo dello CSIT (*Confederation Sportive Internationale Du Travail - International Labour Sports Confederation*) e della FISpT (*Fédération Internationale Sport pour Tous*) organismi internazionali di sport per tutti riconosciuti dal CIO.
- 2. E' convenzionata con il Ministero di Grazia e Giustizia per iniziative di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale .
- 3. Può inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative. (ex art.4)

Capo II Attività

Art.7 Organizzazione delle attività

- 1.Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo II, organizza in particolare attività sportive e di promozione sociale, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
- 2.Per l'organizzazione di tali attività, privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.

Art.8 Attività sportive

- 1. L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d'alienazione.
- 2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
- 3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping

emanate dal CONI.

4. Con riferimento all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie: (ex art.3)

- a) attività motorio - sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico - sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso "centri di formazione fisico -sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali;

- b) attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi;

- c) attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

- 5) L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

- 6) Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

- 7) In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva". (ex art.2)

L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport. (ex art.3)

Art.9 -Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali e del Tempo libero.

- 1. L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero: (ex art.3)

- a) Promozione dell' associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza; (ex art.3)

- b) Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;

- c) Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti non profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

- d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;

- e) Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

- f) Assistenza; (ex art.3)

- g) Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

- h) Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;

- i) Formazione, educazione, istruzione; (ex art.3)

- j) Informazione e formazione dei propri soci;

- k) Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti

e gli studenti di ogni ordine e grado;

- l) Formazione professionale; (ex art.3)
- m) Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; (ex art.3)
- n) Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- o) Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro e, più in generale, l'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; (ex art.3)
- p) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;(ex art.3)
- q) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- r) Protezione civile; (ex art.3)
- s) Turismo, turismo sociale turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo; (ex art.3)
- t) Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u) Giochi, hobby, ricreazione; (ex art.3)
- v) Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico, e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini; (ex art.3)
- w) Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- x) Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y) Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- z) Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- aa) Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti;
- bb) Lotta alla pena di morte;
- cc) Affermazione della cultura della legalità;

Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea. (ex art.3)

Art.10 - Gestione delle attività organizzate

- 1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture territoriali dell'Associazione, gli organi centrali e periferici e le strutture associative affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono: (ex art.4)
- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto; (ex art.4)
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare: (ex art.4)
- Ø strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;

- Ø spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
- Ø strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
- Ø strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Ø centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
- Ø biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio. (ex art.4)
- c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; (ex art.2)
- d) Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi. (ex art.4)
- e) Costituire centri servizi e patronati
- f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

2) E' compito del Consiglio nazionale approvare i programmi annuali di attività della struttura centrale.

3) I programmi di attività delle strutture territoriali sono approvati dalle competenti assemblee.

Capo III Funzionamento

Art.11 Esercizio Sociale

- 1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (ex art.21) Le strutture territoriali possono prevedere, nei loro statuti, una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.
- 2 Per ogni esercizio sociale è predisposto, per ciascuna struttura territoriale, un rendiconto economico -finanziario e un bilancio preventivo. (ex art.21).
- 3 Il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo devono essere approvati dagli organi e nei termini previsti dal presente statuto.
- 4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. (ex art.21).
- 5 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (ex art.21).

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- dal fondo di riserva. (ex art.22).

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- - dalle quote annuali di affiliazione dei circoli, delle società sportive e dei centri polivalenti;
- - dalle quote annuali di tesseramento individuale;
- - dai proventi della gestione del patrimonio;
- - da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
- - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- - dai contributi di Enti Pubblici e privati. (ex art.23).

Capo IV I soci

Art. 14 Adesioni all'AICS.

- 1 Chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
- 2 Possono aderire all' AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto delle strutture territoriali cui aderiscono.
- 3 Per aderire all'AICS, i soci devono versare le quote sociali prescritte.
- 4 La quota sociale corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
- 5 Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.
- 6 All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. (ex art.5)
- 7 Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale. (ex art.5)
- 8 Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati.(ex art.5)
- 9 Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità della loro adesione e disciplina la loro partecipazione ai congressi dell'associazione

Art. 15 I Soci

- 1. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
- 2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
- 3. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.
- 4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
- 5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione (ex art.2)

Art. 16 Soci collettivi

- 1. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, abbiano sede legale e operativa sul

territorio dell'Unione europea o, se sportive dilettantistiche, sul territorio italiano, e non abbiano scopo di lucro.

•2. Aderiscono all'AICS tramite le sue strutture territoriali, con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi. (ex art.7)

Art. 17 Soci individuali

- 1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
- 2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
- 3. Aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi

Art. 18 Affiliazioni

- 1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione. (ex art.7)
- 2. Hanno un proprio statuto, che deve essere in armonia con quello nazionale e con quello della struttura territoriale cui aderiscono, ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. (ex art.7)
- 3. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile. (ex art.7)
- 4. Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di adesione alla struttura territoriale competente che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto.
- 5. Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati. (ex art.5)
- 6. Alla prima domanda di adesione deve essere allegato lo statuto sociale. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce.
- 7. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04. (ex art. 5 e 7)
- 8. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all' AICS. (ex art.7)
- 9. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273. (ex art.7)

- 10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n.1270 del 15 luglio 2004.
- 11. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
- 12. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte della struttura territoriale competente.
- 13. L'accettazione della domanda di adesione é subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa .
- 14. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).
- 15. Dà inoltre diritto al socio collettivo, tramite il proprio legale rappresentante e/o i propri delegati, a partecipare ai Congressi dell'Associazione, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
- 16. L'affiliazione ha durata annuale. (ex art.7)
- 17. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.
- 18. Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art.19 Tesseramento

- 1. I soci individuali aderiscono all'Associazione tramite un socio collettivo, di norma con la presentazione di una domanda che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente statuto.
- 2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004. (ex art.7)
- 3. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
- 4. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono.
- 5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione. (ex art.7)
- 6. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). (ex art.7).
- 7. Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7)
- 8. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale. (ex art.7)
- 9. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

- 10. Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 20 Diritti dei soci

- 1. I **soci collettivi** hanno diritto:

- a. a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

- 2. Essi hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati:

- a. ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture territoriali dell'Associazione;

- b. ad approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali dell'Associazione;

- c. a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali dell'Associazione;

- d. ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture territoriali dell'Associazione, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

3. I **soci individuali** hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

- c) ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, del socio collettivo cui aderiscono;

- d) ad approvare e modificare gli statuti del socio collettivo cui aderiscono;

- e) a partecipare ai Congressi del socio collettivo cui aderiscono;

- f) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo del socio collettivo cui aderiscono.

- 4. Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del socio collettivo cui aderiscono e/o i soci individuali delegati dal socio collettivo cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

- a) ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture territoriali dell'Associazione;

- b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali dell'Associazione;

- c) a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali dell'Associazione;

- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture territoriali dell'Associazione.

- 5. Essi hanno anche diritto ad essere eletti negli organismi statuari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione.

- 6. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il versamento delle quote associative.

- 7. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art.21 Eleggibilità dei soci individuali

- 1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. (ex art.7)
- 2. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età. (ex art.26)
- 3. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni. (ex art.26)

- 4. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono: (ex art.26)
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; (ex art.26)
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; (ex art.26)
 - c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. (ex art.26)

- 5) Sono altresì ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. (ex art.26)
- 6) Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia. (ex art.11).
- 7) Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dal presente statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia e Garanzia e il Presidente Onorario. (ex art.26)
- 8) Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso, e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% degli aventi diritto al voto. (ex art. 11)

- 9) Il regolamento di cui all'articolo 85 stabilisce le modalità di presentazione delle candidature dei soci individuali alle cariche sociali, a qualsiasi livello, nonché ogni altro aspetto della eleggibilità degli stessi a tali cariche che non sia espressamente previsto dal presente Statuto.

- 10) Per quanto in materia non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art 85 sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti ed i principi emanati dal CONI. (ex art.26)

Art.22 Doveri dei soci

1. Sia i soci collettivi sia i soci individuali sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione; (ex art.7)
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; (ex art.7)
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;(ex art.7)
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'associazione. (ex art.7)

Art.23 Recesso, decadenza, revoca ed esclusione delle affiliazioni

1) I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:

- a) Per inattività durante l'ultimo anno sociale; (ex art.7)
 - b) Per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - c) Per recesso o per scioglimento volontario; (ex art.7)
 - d) Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo; (ex art.7)
 - e) Per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione da parte dei competenti organi dell'associazione;
 - f) Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7) Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.
 - g) Per revoca dell'affiliazione o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi. (ex art.7)
- 2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.85.
- 3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dalla struttura collettiva cui erano affiliati ai sensi dell'art.4 comma 2 del presente statuto. (ex art.7)
- 4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati. (ex art.7)
- 5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi. (ex art.7)
- 6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.(ex art.7)

Art.24 Recesso, decadenza e revoca ed esclusione dei tesseramenti

1) I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) Per dimissioni; (ex art.7)
 - b) Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato; (ex art.7)
 - c) Per decesso; (ex art.7)
 - d) Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo; (ex art.7)
 - e) Per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte dei competenti organi dell'associazione;
 - f) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. (ex art.7)
 - g) Per revoca della tessera sociale o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi; (ex art.7)
 - h) Per sospensione o espulsione. (ex art.7)
 - i) Per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
- 2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art.85.

3. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato. (ex art.7)

Capo V Procedimenti disciplinari, sanzioni e principi di giustizia.

Art.25 Procedimenti disciplinari e sanzioni e nei confronti dei Soci

- 1) I soci che violano le norme del presente statuto e dei regolamenti, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
- 2) Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di disciplina e garanzia, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
- 3) Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
- 4) I procedimenti che coinvolgono dirigenti nazionali, sono promossi dal procuratore sociale, e si svolgono con le modalità previste dall'apposito regolamento di cui all'art.85.

Art.26 Norme generali per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'associazione

- 1 I procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati all'eventuale provvedimento.
- 2 I provvedimenti disciplinari possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento nel quale siano stati garantiti il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.

- 3 Le modalità di avvio del procedimento, e il suo svolgimento, sono disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'articolo 85 e devono tenere inderogabilmente conto dei principi di cui al presente articolo.
- 4 Deve essere sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio, e il ricorso agli organi interni di garanzia e di giustizia o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.
- 5 I soci collettivi possono irrogare sanzioni ai propri soci individuali, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'associazione;
- 6 I giudici devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità.

Art.27 Sanzioni nei confronti dei Soci per violazioni di carattere associativo

- 1 Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, con l'eccezione di quelli di carattere sportivo, disciplinati dall'art.28 del presente statuto, i soci individuali e collettivi possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo determinato o espulsi, secondo la gravità del caso.
- 2 I provvedimenti di sospensione a tempo determinato ed espulsione possono essere comminati soltanto dagli organi di disciplina e garanzia previsti dal presente Statuto.
- 3 I provvedimenti di sospensione cautelare possono essere comminati anche dagli organi direttivi nazionali, che solo in questa veste assumono anche il ruolo di organi di disciplina.
- 4 Il provvedimento di sospensione cautelare emanato dalla Direzione può avere una durata massima di tre mesi ed ha efficacia per tutti i livelli dell'associazione.

Art.28 Sanzioni nei confronti dei Soci per violazioni di carattere sportivo

- 1 Quando siano ravvisabili casi di violazione degli ordinamenti di ciascuna disciplina sportiva praticata nell'Associazione, i soci individuali e collettivi possono essere sospesi in via cautelativa o a tempo determinato, secondo la gravità del caso.
- 2 I provvedimenti possono essere comminati soltanto dagli organismi competenti di ciascuna disciplina sportiva.
- 3 Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e un organo che svolge a livello nazionale il ruolo di procuratore sociale nel campo della giustizia sportiva.
- 4 Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.
- 5 Per i soci individuali e collettivi che praticano attività sportiva, è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Tribunale nazionale di Arbitrato per lo sport, nei termini e nei limiti stabiliti dall'art.12 Ter dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo regolamento procedurale.

Art.29 Riabilitazione

- 1 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. (ex art.18)

- 2 È concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta. (ex art.18)
- 3 Competente alla riabilitazione è il Collegio Nazionale dei Garanti su istanza del socio interessato o del Procuratore Sociale. (ex art.18)

Art.30 Grazia

- 1 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. (ex art.14)
- 2 Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo. (ex art.14)
- 3 Il procedimento è instaurato su istanza dell'interessato o del Procuratore Sociale.

Art.31 Amnistia e indulto

- 1 La Direzione nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento. (ex art.13)
- 2 L'applicazione del provvedimento è richiesta dall'interessato o dal Procuratore Sociale.

Art.32 Efficacia dei provvedimenti e controversie

- 1 Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto. (ex art.19)
- 2 I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente. (ex art.19)
- 3 Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. (ex art.19)
- 4 La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente. (ex art.19)
- 5 Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato. (ex art.19)
- 6 La Direzione Nazionale entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. (ex art.19)
- 7 Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa. (ex art.19)

Art.33 Collegio Arbitrale

- 1 Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari. (ex art.25)
- 2 Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute

obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri.

- 3 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. (ex art.25)
- 4 In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale. (ex art.25)
- 5 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. (ex art.25)
- 6 Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. (ex art.25)
- 7 E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. (ex art.25)
- 8 Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della Direzione Nazionale che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro i successivi dieci giorni. (ex art.25)

Art.34 Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport

- 1 Al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in materia di sport che contrappongono l'AICS alle società sportive e/o ai loro tesserati, esse possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI a norma dell'art.12 ter del proprio Statuto. (ex art.27)
- 2 Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda. (ex art.27)
- 3 Il ricorso a tale procedura è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni all' Associazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia associativa. (ex art.27)
- 4 La conciliazione non può essere inoltre richiesta da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping. (ex art.27)
- 5 Il tentativo di conciliazione presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è obbligatorio prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale presso lo stesso Tribunale, al quale la controversia può essere sottoposta qualora non sia stata raggiunta la conciliazione. (ex art.27)
- 6 Restano escluse dalla competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soci individuali e collettivi per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito dell'AICS. (ex art.27)

Art 35 Clausola compromissoria

- 1 I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
- 2 L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino

alla loro espulsione o radiazione. (ex art.19)

Capo VI Le strutture territoriali

Art 36 Strutture territoriali dell'associazione

- 1) L'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio. (ex art.8)
- 2) Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.
- 3) L'Associazione a livello territoriale si struttura in:
 - § Comitati Provinciali;
 - § Comitati Regionali;
 - § Delegati territoriali, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 38 e 40; (ex art.6)
 - § Nel rispetto delle norme del presente articolo possono essere inoltre costituiti comitati di livello zonale.
- 4) Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. (ex art.8)
- 5) Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti di cui all'art. 85 (ex art.8)
- 6) Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previsto dal presente statuto.
- 7) Nei loro regolamenti, dovrà in particolare essere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.
- 8) I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione Nazionale. (ex art.8)

- 9) Le strutture territoriali dell'associazione sono tenute, secondo le modalità e i tempi stabiliti dai loro statuti, a riunire i loro organi deliberanti almeno due volte l'anno, a redigere i verbali di tali riunioni e a trasmettere alla struttura centrale copia dello statuto e dei regolamenti approvati e delle loro modificazioni.
- 10) Sono tenute inoltre a rendicontare agli organi nazionali i contributi a qualsiasi titolo provenienti dal CONI, e a trasmettere loro i verbali dei rendiconti economici e finanziari approvati dai competenti organi.

Art.37 Costituzione delle strutture territoriali

- 1 I Comitati provinciali, o il Delegato di cui all'articolo 38, sono istituiti dalla Direzione nazionale AICS, e coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.
- 2 I Comitati zonal si costituiscono con delibera della Direzione nazionale AICS, su proposta del Presidente del Comitato provinciale di competenza, e coincidono con i territorio dei comuni indicati nella delibera stessa.
- 3 I Comitati regionali, o il Delegato di cui all'articolo 40, sono istituiti dalla Direzione

nazionale AICS, e coincidono con il territorio di ciascuna Regione.

Art.38 I Comitati Provinciali

- 1 L'insieme dei soci collettivi affiliati che hanno sede nel territorio di una provincia, purché il numero delle società sportive non sia inferiore a 3, costituisce il Comitato Provinciale. (ex art.8)
- 2 Conformemente al punto 2 dei principi emanati dal CONI, in presenza di un numero di società sportive inferiore a 3, nel territorio della Provincia è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti. (ex art.8)
- 3 I Comitati provinciali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello provinciale previste dallo Statuto, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione. (ex art.4).
- 4 Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
- 5 Concorrono alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli organismi nazionali.
- 6 Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale.
- 7 Ciascun Comitato provinciale può prevedere nel proprio statuto l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in aggiunta alla sede legale.
- 8 I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Art 39 I Comitati Zonali

- 1 Ogni Comitato provinciale, al fine di una migliore presenza sul territorio, può prevedere nel proprio statuto la costituzione di uno o più Comitati zonali. (ex art.8)
- 2 I criteri di individuazione e di costituzione fermo restando quanto previsto all'art.37, sono disciplinati dal regolamento del Comitato Provinciale. (ex art.8).
- 3 Una volta costituito, il Comitato Zonale è autonomo ed ha le stesse prerogative e gli stessi organi del Comitato Provinciale. (ex art.8)

Art 40 I Comitati Regionali

•1 L'insieme dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali e zonali che hanno sede nel territorio di una regione, purché il numero delle società sportive non sia inferiore a 3, costituisce il Comitato Regionale. (ex art.9)

- 2 Conformemente al punto 2 dei principi emanati dal CONI, in presenza di un numero di società sportive inferiore a 3, nel territorio della Regione è istituita la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni presenti. (ex art.9)

- 3 I Comitati regionali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello regionale o interprovinciale previste dallo Statuto, anche in collaborazione con le altre articolazioni territoriali dell'Associazione. (ex art.4).
- 4 Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
- 5 Gestiscono le iniziative nazionali di cui all'art. 10 del presente Statuto su delega della Direzione Nazionale(ex art.9).
- 6 Coordinano l'iniziativa associativa dei comitati provinciali e zonali.
- 7 Concorrono alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli organismi nazionali.
- 8 Rappresentano l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.
- 9 Ciascun Comitato regionale può prevedere nel proprio statuto l'istituzione sul proprio territorio di una o più sedi operative, in aggiunta alla sede legale.
- 10 I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento regionale.

Art 41 Commissariamento delle strutture territoriali

- 1 In presenza di una o più condizioni previste dal presente articolo, i Comitati zonali, i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati.
- 2 Il commissariamento delle strutture periferiche è deciso per:
 - a) gravi e documentate inefficienze gestionali; (ex art.13)
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari; (ex art.13)
 - c) mancato funzionamento degli organi; (ex art.13)
 - d) omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario nei termini indicati dallo Statuto;
 - e) omessa approvazione e trasmissione dello Statuto nei termini indicati dal regolamento di cui all'art. 85 ;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabile.
- 3 Il Commissariamento è deliberato dalla Direzione Nazionale, autonomamente o su proposta dei Comitati Regionali o Provinciali competenti per territorio. Le procedure da osservare sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art 85. (ex art.13)
- 4 Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato.
- 5 Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.
- 6 Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. (ex art.13)
- 7 Entro tale termine deve essere convocato il Congresso Straordinario della struttura commissariata. (ex art.13)
- 8 Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio dei Garanti nazionale, che decide entro trenta giorni.
- 9 La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

Capo VII Organi dell'Associazione. Elencazione, elezione, norme comuni, decadenze, incompatibilità

Art.42 Organi nazionali e delle strutture territoriali

- 1 L'associazione nazionale, e ciascuna struttura territoriale, si dotano degli organi previsti dal presente statuto.
- 2 Tutti gli organi dell'Associazione sono eletti dai rispettivi Congressi o dagli altri organi previsti dal presente Statuto.
- 3 Tutti gli organi dell'Associazione hanno durata quadriennale.
- 4 Tutte le cariche, compresa quella del Presidente Onorario, hanno durata quadriennale, e sono rinnovabili.

Art.43 Gli Organi provinciali

- 1. Sono Organi provinciali dell'Associazione :
 - § Il Congresso Provinciale.
 - § L'Assemblea Provinciale
 - § Il Consiglio direttivo provinciale.
 - § Il Presidente Provinciale.
 - § Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili.
 - § Il Collegio Provinciale dei Probiviri.(ex art.8)

- 2. I Comitati zonal si dotano degli stessi organi dei Comitati provinciali

Art.44 Gli Organi regionali

- 1. Sono Organi regionali dell'Associazione :
 - § Il Congresso Regionale.
 - § L'Assemblea Regionale
 - § Il Consiglio direttivo regionale.
 - § Il Presidente Regionale.
 - § Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili.
 - § Il Collegio Regionale dei Probiviri.
 - § Il Collegio Regionale dei Garanti. (ex art.9)

Art.45 Gli Organi nazionali

- 1. Sono Organi nazionali dell'Associazione :

- § Il Congresso Nazionale.
- § Il Consiglio Nazionale
- § La Direzione Nazionale.
- § Il Presidente dell'Associazione.
- § Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
- § Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- § Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- § Il Procuratore Sociale. (ex art.10)

Art.46 Elezione degli organi. Norme comuni ai Congressi

- 1 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi si tengono secondo le norme approvate dal Consiglio nazionale con specifico regolamento.
- 2 Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità stabilite nel presente statuto.
- 3 I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali o da altri delegati rappresentanti per de

Art.46 Elezione degli organi. Norme comuni ai Congressi

- 1 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi si tengono secondo le norme approvate dal Consiglio nazionale con specifico regolamento.
- 2 Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità stabilite nel presente statuto.
- 3 I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali o da altri delegati rappresentanti per delega. (ex art.11).
- 4 Nessun delegato potrà avere più di due deleghe compresa la sua.
- 5 Ai Congressi partecipano senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati. In tal caso, non hanno diritto di voto.
- 6 Non possono partecipare ai Congressi, né votare negli stessi, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia. (ex art.11).
- 7 Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti.
- 8 Sia in via ordinaria sia straordinaria, nei Congressi, per la validità degli stessi, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati. (ex art.11)
- 9 In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. (ex art. 8 e 11).
- 10 In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a

scrutinio segreto. (ex art.11).

- 11 Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. (ex art.11)
- 12 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. (ex art.11).
- 13 I Congressi possono eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del Presidente dell'associazione. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura. (ex art.11)
- 14 Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne

Art. 47 Norme comuni ai Consigli direttivi delle strutture periferiche

- 1) I Consigli direttivi provinciali e regionali sono eletti dai rispettivi Congressi e sono composti da soci individuali dell'associazione. (ex art.8 e 9).
- 2) Sono insediati dai rispettivi presidenti, che li presiedono, entro 20 giorni dalla loro elezione.
- 3) In via ordinaria, si riuniscono di norma ogni tre mesi
- 4) In via straordinaria, si riuniscono ogni qualvolta lo richiedano al loro Presidente, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri della competente Assemblea, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il rispettivo Presidente.
- 5) Sia in via ordinaria sia straordinaria, sono convocati dal loro Presidente. (ex art.8 e 9).
- 6) In seconda convocazione, le loro riunioni sono valide qualunque sia il numero dei loro componenti presenti.
- 7) Attuano gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea.
- 8) Assegnano gli incarichi di lavoro.
- 9) Sottoscrivono i patti e le convenzioni di cui all'art.6 dello Statuto, ognuno al rispettivo livello (ex art.8 e 9).
- 10) Eleggono al loro interno, su proposta del loro presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, il più anziano di età assume la qualifica di vicario.
- 11) Le modalità del loro funzionamento sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Art. 48 Norme comuni agli Organi di controllo

- 1. Sono organi di controllo i Collegi Provinciali, Regionali e Nazionali dei Revisori Contabili.
- 2. Ciascun Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione (ex art.8, 9 e 15).
- 3. Il Presidente di ciascun Collegio è eletto da ciascun Congresso separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile. (ex art.8, 9 e 15).
- 4. I componenti dei Collegi possono anche essere non tesserati per l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo. (ex art.8, 9 e 15).
- 5. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti. (ex art.8, 9 e 15).
- 6. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta. (ex art.8, 9 e 15).
- 7. Ciascun Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche

amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali. (ex art.8).

- 8. I membri di ciascun Collegio intervengono alle riunioni degli organi deliberanti del rispettivo livello territoriale. (ex art.8, 9 e 15).

- 9. Per le sostituzioni e le decadenze dei membri dei Collegi si rinvia al Codice Civile. (ex art.8, 9 e 15).

Art.49 Norme comuni agli Organi di garanzia e giurisdizione interna

- 1 Sono organi di garanzia e giurisdizione interna i Collegi Provinciali, Regionali e Nazionali dei Probiviri, i Collegi Regionali e Nazionali dei Garanti, il Procuratore Sociale.

- 2 I Giudici sia a livello centrale, che territoriale devono essere terzi ed imparziali. (ex art.16).

- 3 Possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione (ex art.16).

- 4 Ciascun Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo. (ex art.8, 9, 16 e 17).

- 5 Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. (ex art.16).

- 6 Ciascun Collegio nomina al suo interno un presidente, all'atto del suo insediamento.

- 7 Il quorum costitutivo di ciascun Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti.

- 8 Ciascun Collegio delibera a maggioranza dei voti, secondo le procedure del regolamento di cui all'art. 85 del presente statuto (ex art.8, 9, 16 e 17).

- 9 Le loro decisioni devono essere motivate e formulate per scritto. (ex art.16).

- 10 Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili. (ex art.16).

Art. 50 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi

- 1 Chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi nell'associazione (ex art.20).

- 2 La carica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

- 3 La carica di componente del Consiglio nazionale è incompatibile con la carica di componente la Direzione nazionale. (ex art.20).

- 4 La carica di componente la Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale e di Presidente regionale, e con la carica di membro degli Organi di garanzia e di controllo.

- 5 I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei Congressi gli affiliati né direttamente, né per delega. (ex art.13)

- 6 La carica di Presidente a livello nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal CONI (ex art.20)

- 7 I componenti degli organi di controllo non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno della stessa struttura territoriale o in altri organi di controllo dell'Associazione (ex art.20).

- 8 La carica di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione. (ex art. 20).

- 9 Sono incompatibili, con qualsiasi altro incarico elettivo, a qualsiasi livello territoriale, le

funzioni di membro dei Collegi Provinciale, Regionale e Nazionale degli Organi di Giustizia e garanzia. (ex art.20).

- 10 La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale
- 11 Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili. (ex art.20).
- 12 Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente. (ex art.20).
- 13 Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 51 Norme comuni alle decadenze degli organi e dei loro membri

- 1 Si ha decadenza del Consiglio Nazionale nei seguenti casi :
 - a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) compromessa funzionalità dell'organo

La funzionalità del Consiglio Nazionale è compromessa quando il numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo successivo, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

- 2 Si ha decadenza della Direzione Nazionale nei seguenti casi :
 - a) impedimento definitivo del Presidente nazionale;
 - b) dimissioni del Presidente nazionale;
 - c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione nazionale;
 - d) mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto consuntivo;
 - e) compromessa funzionalità dell'organo(ex art.18).

La funzionalità della Direzione Nazionale è compromessa quando il numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo successivo, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

- 3 Si ha decadenza del Presidente Nazionale nei seguenti casi :

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione nazionale;
- d) mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto consuntivo(ex art.18).

- 4 Si ha decadenza da membro del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'organo in oggetto, per qualsiasi motivo;
- b) impedimento definitivo;

- c) dimissioni;
- d) perdita della qualifica di socio.

- 5 Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili. (ex art.18)

- 6 Le dimissioni, quando non originano la decadenza degli organi, possono essere revocate formalmente prima che l'organo destinatario delle stesse non le dichiari accettate, o comunque, in caso di mancata espressa accettazione, entro 30 giorni dal momento in cui sono state presentate.

- 7 Le dimissioni devono essere presentate per scritto e sono assunte al protocollo dell'Ente.

- 8 La decadenza del Presidente, della Direzione Nazionale, e del Consiglio Nazionale non si estende agli organi di giustizia e garanzia ed al collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica a pieno titolo, sino alla celebrazione del congresso straordinario. (ex art.18)

- 9 All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.

- 10 Le norme relative alla decadenza degli organi nazionali trovano applicazione anche per gli organi regionali e provinciali. (ex art.18)

Art. 52 Adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi

- 1. In caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente nazionale, si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice presidente nazionale vicario, che provvede entro 60 giorni alla convocazione del Congresso straordinario, da celebrarsi negli ulteriori 60 giorni successivi.(ex art.18).

- 2. Si ha inoltre la decadenza immediata della Direzione nazionale, che resta in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione del Congresso straordinario (ex art.18).

- 3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti della Direzione nazionale, si ha la decadenza immediata della Direzione nazionale e del Presidente.

- 4. Il Presidente nazionale resta in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione del Congresso straordinario, alla cui convocazione provvede entro 60 giorni alla convocazione del Congresso straordinario, da celebrarsi negli ulteriori 60 giorni successivi (ex art.18).

- 5. In caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti della Direzione nazionale, si ha la decadenza dei soli membri della Direzione e il Presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione del Congresso straordinario per il rinnovo degli stessi.

- 6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto consuntivo, il Presidente nazionale provvede entro 60 giorni alla convocazione del Congresso straordinario, da celebrarsi negli ulteriori 60 giorni successivi. (ex art.18).

- 7. Il Presidente nazionale e la Direzione Nazionale restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione del Congresso straordinario (ex art.18).

- 8. In caso di decadenza del Consiglio nazionale o della Direzione nazionale, a causa della loro compromessa funzionalità, il Presidente nazionale provvede entro 60 giorni alla convocazione del Congresso straordinario per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa, da celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ne ha

compromesso la funzionalità. (ex art.18).

- 9. Le norme relative agli adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi nazionali trovano applicazione anche per gli organi regionali e provinciali.

Art. 53 Norme comuni all'integrazione degli organi e al subentro dei loro membri

- 1. Se le dimissioni o decadenze interessano un numero di membri non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non compromettono dunque la funzionalità dell'organo, esse non danno luogo a decadenza dell'intero organo. (ex art.18).

- 2. In tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto. (ex art.18).

- 3. Le procedure relative al subentro sono instaurate dal Presidente dell'organo interessato.

- 4. Le norme relative al subentro dei membri degli organi nazionali, trovano applicazione anche per gli organi regionali e provinciali.

Capo VIII Organi Provinciali

Art. 54 Il Congresso provinciale

- 1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. (ex art.8).

- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale. (ex art.8).

- 4. Al Congresso provinciale partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti e i delegati di ciascun socio collettivo affiliato, con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento congressuale di cui all'articolo 85 (ex art.8)

- 5. Il numero di delegati da cui ogni socio collettivo ha diritto di essere rappresentato, è disciplinato dall' articolo 55 del presente Statuto.

- 6. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, ogni quattro anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente (ex art.8)

- § Il Consiglio direttivo provinciale.

- § Il Presidente Provinciale.

- § Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili e il suo Presidente.

- § Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

- § I delegati al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale nel numero previsto dal presente statuto (ex art.8)

- 7) Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale. (ex art.8)

- 8) Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste nello statuto stesso. (ex art.8)

Art 55 Determinazione del numero dei delegati partecipanti al Congresso provinciale

- 1. Ai Congressi provinciali partecipa il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato.

- 2. Partecipano inoltre, come rappresentanti degli iscritti al socio collettivo affiliato, i seguenti delegati:

- fino a 50 iscritti: solo il delegato di cui sopra
- da 51 a 100 iscritti: 1 delegato oltre a quello di cui sopra;
- da 101 a 200 iscritti: 2 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 201 a 300 iscritti: 3 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 301 a 500 iscritti: 4 delegati oltre a quello di cui sopra;
- da 501 a 1000 iscritti: 5 delegati oltre a quello di cui sopra;
- oltre mille iscritti: 5 delegati oltre a quello di cui sopra + un ulteriore delegato ogni ulteriori 500 iscritti

- 3) Le modalità di conferimento della delega ai rappresentanti dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati, e il numero dei voti che ogni delegato apporta, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 85.

Art 56 Determinazione del numero dei delegati dei Comitati provinciali partecipanti al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale.

- 1. Ai Congressi regionale e nazionale partecipa quale delegato, in rappresentanza di ogni Comitato provinciale, il legale rappresentante del comitato provinciale stesso o, se da questi delegato, il primo dei supplenti eletti dal Congresso Provinciale.

- 2. Partecipano inoltre, come rappresentanti dei soci collettivi affiliati a quel Comitato, i seguenti delegati:

- fino a 150 circoli affiliati: solo il delegato di cui sopra
- da 151 a 250 circoli affiliati: 1 delegato oltre a quello di cui sopra;
- da 251 a 350 circoli affiliati: 2 delegati oltre a quello di cui sopra;
- oltre 350 circoli affiliati: 3 delegati oltre a quello di cui sopra;

3. Partecipano infine, come rappresentanti dei soci individuali tesserati a quel Comitato, i seguenti delegati

- fino a 15.000 iscritti: solo i delegati di cui sopra;
- da 15.001 a 30000 iscritti: 1 delegato oltre a quelli di cui sopra;
- oltre 30.000 iscritti: 2 delegati oltre a quelli di cui sopra

4. Le modalità di conferimento della delega ai rappresentanti dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati, e il numero dei voti che ogni delegato apporta, sono disciplinati dal regolamento congressuale di cui all'articolo 85.

Art. 57 L'Assemblea provinciale

- 1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati, oltre che dal presidente e dal vice presidente provinciale (ex art.8).

- 2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale. (ex art.8,)
- 3. Gli statuti possono prevedere l'elezione di un presidente dell'assemblea da parte dell'assemblea stessa.
- 4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. (ex art.8)
- 5. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il Presidente provinciale.
- 6. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
- 7. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.8)
- 8. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
- 9. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo. (ex art.8)
- 10. Approva i programmi annuali di attività
- 11. Approva i regolamenti. (ex art.8)
- 12. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.
- 13. Le modalità del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento provinciale (ex art.8)

Art. 58 Il Consiglio direttivo provinciale

- 1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da 5 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati), da 7 membri (da 31 a 50 soci collettivi affiliati); da 9 membri (da 51 a 100 soci collettivi affiliati), da 13 membri (da 101 a 200 soci collettivi affiliati), da 15 membri (da 201 a 300 soci collettivi affiliati), da 17 membri (da 301 a 400 soci collettivi affiliati), da 19 membri (oltre 400 soci collettivi affiliati).
- 2. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso. (ex art.8).
- 3. Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
- 4. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- 5. Approva le domande di affiliazione delle strutture di base. (ex art.8).
- 6. Dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 38 del presente statuto
- 7. Gli altri suoi poteri e funzioni sono quelli descritti all'art 47 dello Statuto

Art. 59 Il Presidente provinciale

- 1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
- 2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. (ex art.8).
- 3. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.(ex art.8).

- 4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
- 5. Predispose per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo. (ex art.8).

•6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di cui all'articolo 85

- 7. Se lo statuto provinciale lo prevede, può nominare un segretario amministrativo, che assolve i compiti di cui ai due precedenti comma.
- 8. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. (ex art.8).

Art. 60 Il Collegio provinciale dei Revisori Contabili

- 1. E' eletto dal Congresso provinciale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 48 al quale si rimanda per composizione e funzionamento.
- 3. Predispose per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali. (ex art.8).
- 4. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio. (ex art.8).

Art. 61 Il Collegio Provinciale dei Probiviri:

- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso provinciale ed insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali e con eccezione delle questioni disciplinari di competenza dei competenti organismi sportivi. (ex art.8).
- 4. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato provinciale e i soci collettivi affiliati.
- 5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio regionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 85

Capo IX Organi Regionali

Art. 62 Il Congresso Regionale:

- 1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello regionale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, , dal Presidente Regionale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale. (ex art.9).
- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano alla Direzione nazionale,

che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati nella Regione aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Regionale, o la maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale . (ex art.9).

- 4. Si celebra secondo le norme previste dal regolamento congressuale di cui all'art. 85 del presente statuto.
- 5. Al Congresso regionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti nei Congressi Provinciali secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento congressuale di cui all'articolo 85 (ex art.9)
- 6. Il Congresso regionale elegge democraticamente, ogni quattro anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente (ex art.9)
 - § Il Consiglio direttivo regionale.
 - § Il Presidente regionale.
 - § Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili e il suo Presidente.
 - § Il Collegio Regionale dei Proviviri.
 - § Il Collegio Regionale dei Garanti
- 7. Verifica quadriennialmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea regionale. (ex art.9)
- 8. Approva lo Statuto Regionale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste nello statuto stesso. (ex art.9)

Art. 63 L'Assemblea regionale

- 1. E' composta dai legali rappresentanti dei comitati provinciali e zionali della regione, oltre che dal presidente e dal vice presidente regionale (ex art.9).
- 2. E' convocata e presieduta dal Presidente regionale. (ex art.9,)
- 3. Gli statuti possono prevedere l'elezione di un presidente dell'assemblea da parte dell'assemblea stessa.
- 4. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre e comunque entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale ed entro un mese dall'inizio degli stessi. (ex art. 9)
- 5. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il Presidente regionale.
- 6. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
- 7. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.9)
- 8. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
- 9. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo(ex art.9)
- 10. Approva i regolamenti. (ex art.9)
- 11. Approva i programmi annuali di attività

- 12. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.

Art. 64 Il Consiglio direttivo regionale

- 1. E' eletto dal Congresso regionale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da 5 membri (fino a 3 strutture territoriali presenti sul territorio regionale), da 9 membri (fino a 5 strutture territoriali presenti sul territorio regionale) da 13 membri (fino a 8 strutture territoriali presenti sul territorio regionale) da 15 membri (oltre 8 strutture territoriali presenti sul territorio regionale). (ex art.9)
- 2. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la consigliera regionale di parità, nominata dal Consiglio Direttivo stesso.
- 3. Mantiene rapporti con la Regione e gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni a carattere regionale.
- 4. Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati. (ex art.9).
- 5. Convalida la richiesta dei congressi Provinciali straordinari. (ex art.9).
- 6. Propone il Commissariamento dei Comitati provinciali e zonal.
- 7. Dà attuazione a quanto previsto dall'art. 40 del presente Statuto
- 8. Gli altri suoi poteri e funzioni sono quelli descritti all'art 47 dello Statuto

Art. 65 Il Presidente regionale

- 1. E' eletto dal Congresso regionale tra i soci individuali dell'Associazione.
- 2. Ha la rappresentanza legale del Comitato regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. (ex art.9).
- 3. Su specifica delega del Consiglio direttivo regionale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.(ex art.9).
- 4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti regionali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
- 5. Predispone per l'Assemblea regionale il bilancio preventivo e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo. (ex art.9).
- 6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di cui all'articolo 85.
- 7. Se lo statuto regionale lo prevede, può nominare un segretario amministrativo, che assolve i compiti di cui ai due precedenti comma
- 8. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. (ex art.9).

Art. 66 Il Collegio regionale dei Revisori Contabili

- 1. E' eletto dal Congresso regionale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 48 al quale si rimanda per composizione e funzioni..

- 3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (ex art.9).
- 4. Il Collegio predispone per l'Assemblea regionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali. (ex art.9).
- 5. Presenta all'Assemblea Congressuale regionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio. (ex art.9).

Art. 67 Il Collegio regionale dei Proviviri:

- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso regionale ed insediato dal presidente regionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 49 al quale si rimanda per composizione e funzioni..
- 3. E' competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei dirigenti provinciali che non siano anche dirigenti nazionali e con eccezione delle questioni disciplinari di competenza dei competenti organismi sportivi. (ex art.9).
- 4. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato regionale e i soci collettivi affiliati aventi sede sul territorio regionale.
- 5. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 85.

Art. 68 Il Collegio regionale dei garanti

- 1. E' organo di garanzia e di giurisdizione interna, eletto dal Congresso regionale ed insediato dal presidente regionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. E' competente organo di appello avverso i provvedimenti emessi in primo grado dal Collegio Provinciale dei Proviviri
- 3. E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato regionale e i Comitati provinciali aventi sede sul territorio regionale, nonché circa quelle che dovessero insorgere tra Comitati provinciali della stessa Regione.
- 4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 85.
- 5. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 49.

Capo X Organi Nazionali

Art. 69 Il Congresso nazionale

- 1. E' il massimo organo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.(ex art.11).
- 2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo al quadriennio olimpico ed è celebrato entro il 30 giugno dello stesso anno. (ex art.11).
- 3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente nazionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale. (ex art.11).

- 4. Sia in via ordinaria che straordinaria, il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale ed indetto dalla Direzione Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale. (ex art.11). L'avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.
- 5. Si celebra secondo le norme previste dal regolamento congressuale di cui all'art. 85 del presente statuto.
- 6. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Provinciali secondo quanto previsto dal presente Statuto e con le modalità del regolamento di cui all'art. 85 (ex art. 11)
- 7. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei delegati ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. (ex art.11)
- 8. Il Congresso Nazionale elegge con votazioni separate, che possono però svolgersi anche contestualmente
 - § il Presidente Nazionale,
 - § la Direzione Nazionale
 - § il Consiglio Nazionale
 - § il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili e il suo Presidente.
 - § il Collegio Nazionale dei Probiviri
 - § il Collegio Nazionale dei Garanti
 - § Il Procuratore Sociale
- 9. Verifica quadriennialmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo. (ex art.11)
- 10. Approva lo Statuto Nazionale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità di cui all'art. 82. (ex art.11).

Art. 70 Il Consiglio nazionale

- 1. E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati collettivi e individuali, garante dell'attuazione delle linee programmatiche approvate dal Congresso. (ex art.12).
- 2. E' eletto dal Congresso nazionale tra i propri delegati, ed è insediato dal Presidente nazionale il giorno stesso della sua elezione (ex art.12).
- 3. E' composto da un numero di 81 membri effettivi. Sono altresì eletti dal Congresso 25 membri supplenti(ex art.12).
- 4. Elegge al suo interno un presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso
- 5. Sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause, scegliendo in base alla graduatoria di elezione. (ex art.12).
- 6. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile e il 30 novembre su convocazione del suo Presidente, sentito il Presidente dell'Associazione. (ex art.12).
- 7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, o il Presidente nazionale. (ex art.12).
- 8. La convocazione dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla richiesta e la celebrazione entro i successivi 15 giorni,
- 9. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione il Consiglio è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. (ex art.12).
- 10. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione(ex art.12).
- 11. Entro il 30 novembre di ogni anno (ex art.13) approva i programmi annuali di attività e

il bilancio preventivo dell'anno successivo (ex art.12).

- 12. Entro il 30 aprile di ogni anno (ex art.13) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'anno precedente (ex art.12).
- 13. Il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo devono essere corredati dalla Relazione del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili(ex art.12).
- 14. A norma dell' art. 28 comma 2 dello Statuto CONI, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere presentati al CONI entro i termini dallo stesso previsti. (ex art.12)
- 15. Ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dalla Direzione nazionale.
- 16. Approva i regolamenti predisposti dalla Direzione Nazionale e tutti gli altri regolamenti previsti dal presente statuto. (ex art.12)
- 17. Su delega del Congresso, approva le modifiche e integrazioni allo statuto nazionale di cui all'articolo 84 comma 3.
- 18. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 85

Art. 71 La Direzione Nazionale

- 1. E' l'organo di gestione dell'Associazione; attua le linee programmatiche approvate dal Congresso. (ex art.13).
- 2. E' eletta dal Congresso nazionale tra i soci individuali dell'associazione ed è insediata dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione. (ex art.13).
- 3. E' composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e da un numero di 12 membri effettivi.
- 4. Sostituisce con i primi dei non eletti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause, scegliendo in base alla graduatoria di elezione.
- 5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi (ex art. 13).
- 6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione della Direzione entro 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale, o un terzo dei suoi componenti, o il Presidente nazionale. (ex art.13)..
- 7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 85 (ex art.13)..
- 8. Per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza dei membri. (ex art.13)..
- 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta. (ex art.13).
- 10. Ai lavori della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente della Commissione di Parità e il Segretario Amministrativo. (ex art.13).
- 11. Inoltre partecipano i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili nella loro funzione tecnica. (ex art.13).
- 12. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili operativi per quanto di loro competenza. (ex art.13).
- 13. Tra i propri membri effettivi, elegge, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti. (ex art.13)
- 14. Nel caso di più Vice Presidenti, il più anziano di età assume la qualifica di vicario. (ex art.13)..

- 15. Su proposta del Presidente, può inoltre eleggere un Segretario Amministrativo(ex art.13)
- 16. Nomina la Commissione Verifica Poteri per il Congresso nazionale. (ex art.13)
- 17. Nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni. (ex art.13)
- 18. Assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai contratti o al regolamento di cui all'art 85 (ex art.13)
- 19. Decide gli strumenti informativi cui dotarsi e nomina il Direttore degli organi di stampa anche on-line . (ex art.13)
- 20. Definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i Responsabili, approvandone i relativi progetti e i budget correlati; (ex art.13)
- 21. Delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti operativi. (ex art.13)
- 22. Accoglie o meno le domande di affiliazione dei Circoli. (ex art.13)
- 23. Approva i patti associativi di livello nazionale e le convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed organizzate sul territorio, disciplinandone le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione. (ex art.13)
- 24. Approva la costituzione di appositi Enti collaterali e Associazioni secondo le finalità di cui all'art. 10 (ex art.13)
- 25. Decide il commissariamento delle strutture periferiche secondo i criteri di cui all'art 41 del presente statuto(ex art.13)
- 26. Entro il 30 novembre di ogni anno esprime il proprio parere motivato sui programmi di attività e sul Bilancio economico-finanziario preventivo dell'anno seguente, e li sottopone al Consiglio nazionale per l'approvazione. (ex art.13)
- 27. Entro il 30 aprile di ogni anno esprime il proprio parere motivato sul Rendiconto economico-finanziario consuntivo, e lo sottopone al Consiglio nazionale per l'approvazione. (ex art.13).
- 28. Approva le variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre obbligatoriamente alla prima riunione utile del Consiglio nazionale per la loro ratifica.
- 29. Predispone i Regolamenti dell'Associazione. (ex art.13)
- 30. Concede l'amnistia e l'indulto. (ex art.13)
- 31. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 85

Art. 72 Il Presidente dell'Associazione

- 1. E' eletto dal Congresso nazionale, tra i soci individuali dell'associazione. .(ex art.14)
- 2. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. (ex art.14)
- 3. Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.(ex art.14)
- 4. Convoca e presiede la Direzione Nazionale. (ex art.14)
- 5. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca di uno o più Vice presidenti.
- 6. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
- 7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età, che ne assume tutti i poteri. (ex art.18)

Art. 73 Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili

- 1. E' eletto dal Congresso nazionale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione. (ex art.15).
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 48
- 3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori o all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 15).
- 4. Il Collegio predispone per il Consiglio Nazionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali. (ex art.15).
- 5. Presenta all'Assemblea Congressuale Nazionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio (ex art.15).
- 6. Esercita inoltre il controllo sulla rendicontazione delle strutture periferiche in materia di contributi direttamente o indirettamente ricevuti dalle stesse da parte del CONI.

Art. 74 Il Collegio Nazionale dei Probiviri

- 1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. E', competente in primo grado circa le questioni disciplinari relative ai dirigenti regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali con quella nazionale. (ex art.17).
- 4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 85
- 5. E' inoltre demandato al Collegio il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti prima del loro ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 75 Il Collegio Nazionale dei Garanti

- 1. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dal Congresso nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.(ex art.16).
- 2. I suoi membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 49.
- 3. Al Collegio sono demandate, in seconda istanza, le controversie delle strutture territoriali con quelle nazionali e i ricorsi presentati sulle decisioni del Collegio Regionale dei Garanti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 85 (ex art.16).

Art. 76 Il Procuratore sociale

- 1. E' eletto dal Congresso, che lo sceglie fra candidati in possesso di provate capacità e moralità. (ex art.16).
- 2. Egli può anche essere non tesserato per l'Associazione, deve essere in regola con le norme di carattere generale di cui all'articolo 49 del presente statuto e non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello.
- 3. Al procuratore sociale sono affidate le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna, come previsto dalle norme CONI e

dall'articolo 26 del presente statuto. (ex art.17).

- 4. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva, come previsto dagli articoli 27 e 28 del presente statuto.
- 5. Promuove le istanze di riabilitazione, grazia, amnistia e indulto, come previsto dagli articoli 29,30 e 31 del presente statuto
- 6. Nomina i componenti del collegio arbitrale nei casi previsti dall'articolo 33 del presente statuto.

Capo XI Altri Organismi Nazionali

Art. 77 L'Ufficio di Presidenza

- 1. E' composto da 4 membri eletti dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, tra i soci individuali dell'associazione (ex art.13).
- 2. Di esso fanno inoltre parte il Presidente e il o i Vice Presidenti nazionali. (ex art.13)
- 3. E' convocato dal Presidente dell'associazione.
- 4. Coadiuvando il Presidente dell'associazione nel predisporre i lavori della Direzione nazionale, e collabora alla redazione dell'ordine del giorno.
- 5. Si incarica di far realizzare operativamente i deliberati della stessa Direzione.
- 6. Si riunisce di norma ogni due mesi e comunque sempre prima di ogni riunione della Direzione nazionale.
- 7. Le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 85

Art. 78 Il Presidente del Consiglio Nazionale

- 1. E' eletto dal Consiglio nazionale tra i membri del Consiglio stesso,
- 2. Insedia, convoca, sentito il presidente dell'associazione, e presiede le riunioni del Consiglio nazionale.
- 3. Partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e dell'ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

Art. 79 Il Segretario Amministrativo

- 1. E' eletto dalla Direzione nazionale, su proposta del suo Presidente, tra i soci individuali dell'associazione. (ex art.13)
- 2. In accordo con il presidente dell'associazione, ogni anno predisporre il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il rendiconto economico finanziario consuntivo, da sottoporre alla valutazione della Direzione nazionale e all'approvazione del Consiglio nazionale.(ex art.14)
- 3. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con i regolamento di cui all'articolo 85
- 4. Se non eletto, i suoi poteri sono in capo al Presidente Nazionale.

Art. 80 La Conferenza delle strutture territoriali periferiche

- 1. E' formata dai Presidenti delle strutture territoriali periferiche;

- 2. E' un organo consultivo che esprime pareri e proposte su tutte le materie di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionali.
- 3. Si riunisce almeno una volta l'anno, anche per raggruppamenti geografici.
- 4. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art.81 La Commissione di Parità

- 1. E' istituita a livello nazionale la Commissione di Parità, che ha l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione femminile alla vita dell'Associazione attraverso la creazione di una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di scambi di esperienze, competenze, saperi, attività organizzative, professionali e politiche.
- 2. Nella rete ogni donna potrà scambiare informazione, formazione e sostegno.
- 3. La Commissione proporrà progetti ed iniziative locali, nazionali ed internazionali, specifici e trasversali ad altri settori ed in piena collaborazione con essi.
- 4. La Commissione nomina al suo interno un Presidente

Capo XII Varie e finali

Art.82 Principi ispiratori e validità ai fini sportivi delle modifiche e integrazioni

- 1. Il Testo del presente statuto è stato coordinato, ai fini sportivi, con le modifiche intervenute in conformità alle disposizioni di Legge, allo Statuto CONI ed ai principi fondamentali per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal CONI.
- 2. E' sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. (ex art.28)
- 3. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera m) dello Statuto del CONI, le modifiche che vengono apportate al presente Statuto ai fini sportivi, entrano in vigore dopo l'approvazione delle stesse da parte della Giunta Nazionale CONI

Art.83 Carta dei Valori

- 1. L'associa si dota di una Carta dei Valori, approvata dal Congresso Nazionale.

Art.84 Modifiche statutarie

- 1. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti.
- 2. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti.
- 3. Su delibera del Congresso, il Consiglio Nazionale può essere delegato, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. (ex norma transitoria)
- 4. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI. (ex art.28)

Art.85 Regolamenti

- 1. Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, l'Associazione si dota di uno o più regolamenti necessari a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
- 2. In particolare essi disciplinano almeno le seguenti materie:
 - Utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione;
 - Adesione all'AICS di altre associazioni;
 - Modalità di adesione dei soci collettivi e dei soci individuali e adempimenti connessi;
 - Modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali;
 - Procedure per il rifiuto, la revoca e la radiazione delle adesioni dei soci collettivi e di quelli individuali;
 - Procedure per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'Associazione;
 - Procedure per il ricorso agli organi giurisdizionali;
 - Procedure per lo svolgimento dei procedimenti che coinvolgono i dirigenti nazionali;
 - Procedure per il commissariamento delle strutture periferiche;
 - Norme per lo svolgimento dei congressi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne e della tutela delle minoranze;
 - Norme per l'attribuzione del numero di voti ai delegati e il conferimento delle deleghe;
 - Modalità di funzionamento degli organi nazionali e principi per il funzionamento di quelli territoriali;
 - Regolamento di contabilità;
- 3. I regolamenti sono predisposti dalla Direzione Nazionale e approvati dal Consiglio Nazionale.

Art.86 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso Nazionale in sessione straordinaria. Si applicano in materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.
- 2. Il quorum necessario alla validità del Congresso è dato dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto..
- 3. Il Congresso decide la destinazione dei beni patrimoniali dell'Associazione per finalità sociali, secondo gli scopi statuari dell'AICS.
- 4. Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 5. A tal fine il Congresso nominerà un Collegio dei Liquidatori.
- 6. Il quorum necessario per la nomina del Collegio dei liquidatori è lo stesso necessario per la validità del Congresso. (ex art.24).

Norme transitorie

a) I comitati interprovinciali costituiti alla data dell'approvazione del presente statuto, devono, in coincidenza con la celebrazione del loro primo congresso successivo all'approvazione del presente statuto, e nel rispetto delle norme fissate dallo stesso, costituirsi in tanti comitati provinciali quant'è il numero delle Province che essi raggruppavano, ognuno dotato dei propri organi.

b) In prima applicazione, il regolamento per lo svolgimento dei congressi di cui all'art.85 del presente statuto, è approvato dal Congresso Straordinario indetto per il giorno 20 dicembre 2008.

c) Il Congresso autorizza il Consiglio nazionale ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum stabilito dall'articolo 84 del presente Statuto, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste

d) Le strutture periferiche, entro un anno dall'approvazione del presente statuto, devono armonizzare i loro statuti e regolamenti alle prescrizioni dello stesso, e trasmettere alla Direzione nazionale copia degli statuti e dei regolamenti approvati dai competenti organi